

proprio in funzione della mancanza di risultati certi in ordine alla non nocività dei materiali sostitutivi stessi, non possono protrarsi all'infinito e non sempre le esigenze industriali possono ripercuotersi così drasticamente, come nel caso dell'amianto, sulla salute dei cittadini; *f*) un discorso a parte meritano i materiali sostitutivi, i quali abbisognano di una maggiore attenzione scientifica e su tale punto la Commissione auspica un impegno finanziario tale da agevolare ed incrementare la ricerca stessa; *g*) ritiene, infine, la Commissione che le problematiche emerse nel corso dell'indagine e la complessità della materia, coinvolgente sia aspetti di tutela dei lavoratori, di tutela sanitaria degli stessi e dei cittadini esposti, nonché di corretta gestione dei rifiuti provenienti dalla decontaminazione e di individuazione dei materiali sostitutivi, imponga una rivisitazione dell'intero argomento, eventualmente integrando le competenze della commissione nazionale amianto, previa delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, attesa la pleora di disposizioni esistenti in materia e le palesi posizioni di disparità che possono verificarsi in concreto rispetto a lavoratori, non formalmente esposti al rischio amianto, ma che dalla presenza di questo nel luogo di lavoro possono aver contratto una delle patologie amianto-dipendenti; *h*) va, infine, osservato come la scheda di accertamenti sanitari, semestrali o annuali, secondo le cadenze della legge n. 626 del 1994 vada, in concreto, adeguatamente calibrata non alle tipologie formali di lavoro, ma all'ambiente stesso in cui il lavoratore si trovi ad operare e, in tal senso, la Commissione auspica un intervento chiarificatore da parte del Ministero competente.

Da ultimo si deve osservare come con il recentissimo provvedimento legislativo contenente « Disposizioni in campo ambientale » il Parlamento abbia, all'articolo 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica), dettato disposizioni operative in materia di amianto, in parte recependo le osservazioni contenute nel documento XXIII n. 51 approvato dalla Commissione. Infatti, si è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente.

#### *4.2. I rifiuti di origine ospedaliera.*

La Commissione parlamentare, ha deciso di procedere al monitoraggio del ciclo dei rifiuti di origine sanitaria, motivando tale indagine con il fatto che in Italia non esistono, studi nazionali di settore. La variegata tipologia e la supposta pericolosità di questi rifiuti richiedono attenti procedimenti gestionali che, in passato, erano stati talvolta disattesi.

La normativa di riferimento è quella indicata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 45.

Il regolamento attuativo di tale articolo, le cui novità saranno riportate in seguito, è stato emanato nel giugno 2000 (decreto mini-

steriale 26 giugno 2000 n. 219) dopo che la Commissione aveva concluso la sua inchiesta ed approvato il documento XXIII n. 44.

L'indagine della Commissione si è proposta di quantificare la produzione dei diversi tipi di rifiuto, analizzare le procedure relative alla movimentazione interna (raccolta, trattamento, confezionamento e deposito) ed esterna (conferimento alla ditta autorizzata, trasporto, smaltimento), indagare le successive fasi gestionali, analizzare i costi relativi e individuare probabili irregolarità nonché segnalare eventuali attività illecite e proporre soluzioni per rimuovere le eventuali disfunzioni accertate.

L'indagine è stata finalizzata anche ad acquisire le informazioni che riguardavano i costi di gestione, le società di raccolta, le modalità di smaltimento e il destino finale di tali rifiuti. La percentuale di risposte ottenute è stata del 90 per cento; la Commissione ha limitato il campo di indagine a tre grandi centri urbani, Napoli, Roma e Milano, alla regione Sicilia ed ai policlinici universitari; tuttavia le estrapolazioni effettuate sono statisticamente valide anche a livello nazionale.

I questionari, spesso compilati con evidenti e diffuse carenze sono stati integrati da indagini sul campo volte da una parte a verificare l'attendibilità dei dati e dall'altra a chiarire alcuni meccanismi di gestione che il dato numerico non permette di evidenziare. Per tale motivo, sono state effettuate visite ad alcune strutture nosocomiali e a diverse società ed enti che si occupano dello smaltimento dei rifiuti sanitari e sono stati contattati esperti del Ministero della sanità, del Ministero dell'ambiente, dell'Anpa e dell'università.

L'indagine effettuata limitatamente alle strutture nosocomiali pubbliche (aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere) ha evidenziato che la quantità di rifiuto ospedaliero prodotto annualmente da tali strutture è circa 100.000 tonnellate, mentre per la totalità delle strutture pubbliche e private è stata stimata in 200.000 tonnellate (pari a circa 2.000.000 di m<sup>3</sup>); questa cifra comprende i rifiuti speciali infettivi, i rifiuti chimici pericolosi provenienti da attività di laboratorio o dalla radiologia, i farmaci scaduti ed i rifiuti derivanti dai reparti di medicina nucleare mentre vengono esclusi tutti gli altri rifiuti che benché prodotti nella struttura ospedaliera, trovano collocazione in altri censimenti (oli usati, batterie esauste, rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani eccetera).

La quantità media prodotta per giornata di ricovero, prendendo il 1997 come anno di riferimento è di circa 1,2 Kg e non si è evidenziata alcuna strategia messa in atto dalle strutture sanitarie volta a minimizzare la produzione dei rifiuti all'origine.

I dati raccolti dalla Commissione parlamentare in merito ai rifiuti sanitari sono stati successivamente utilizzati dall'Istituto superiore di sanità.

L'Istituto ha elaborato i dati relativi alla sola quantità di rifiuto prodotta dalle strutture monitorate, estendendo l'analisi alle strutture pubbliche di tutto il territorio nazionale ottenendo risultati confrontabili con quelli riportati nel documento della Commissione.

Dalle visite effettuate emerge che le modalità di movimentazione dei rifiuti sia nel luogo di produzione sia nella fase di trasporto verso lo smaltimento definitivo presentano delle anomalie.

Infatti, lo stoccaggio temporaneo dei contenitori, di norma, avviene in container scarrabili, forniti dalle ditte appaltatrici, e collocati in luogo aperto o in ambienti dedicati non sufficientemente isolati; le condizioni igienico-sanitarie di tali depositi sono raramente controllate con puntuale periodicità. La maggior parte del personale addetto non ha seguito idonei corsi di formazione. I direttori sanitari, in molti casi, si limitano ad emettere circolari esplicative del servizio e delegano il controllo al personale ausiliario; la bolla di consegna alla ditta, di norma, è compilata dal personale ausiliario e sottoposta alla firma del responsabile delegato dal direttore sanitario quasi sempre senza alcuna verifica. Il numero totale dei contenitori che risultano prodotti da ogni reparto o presidio ospedaliero è apparso talvolta in eccesso rispetto alla reale quantità di rifiuto prodotto ed al numero delle giornate di ricovero, inoltre la pesata dei contenitori nella quasi totalità dei casi non è eseguita all'interno del nosocomio ma è effettuata dagli operatori delle società di trasporto o presso i termodistruttori.

Da sottolineare che, nonostante l'esistenza di numerose norme, la carenza di controlli all'interno della struttura ospedaliera, nonché della modulistica e degli stessi vettori durante il trasporto su strada o per via ferroviaria, e presso il forno inceneritore, facilita la pratica di un servizio non sempre rispettoso della buona gestione. Le gare di appalto assegnate per volume possono facilitare per un verso rapporti non corretti tra le strutture sanitarie e l'impresa e per l'altro innescare processi elusivi da parte delle imprese che si avvalgono della possibilità di utilizzare le società di intermediazione commerciale. Il fatto che la maggior parte delle strutture sanitarie non dispongono di una pesa o di bilance e che quindi effettuano il pagamento « a misura » cioè secondo il numero dei colli prodotti per anno, si può ripercuotere negativamente su tutti i passaggi dell'*iter* economico.

Pertanto la Commissione è dell'opinione che sarebbe opportuno dotare tutte le strutture sanitarie di strumenti idonei alla determinazione del peso e che la stipulazione dei contratti venisse rapportata al peso dei rifiuti prodotti e non già al volume dei contenitori. Questo accorgimento può contribuire a ridurre il costo complessivo del servizio sanitario.

Da segnalare inoltre che le diverse voci che concorrono a costruire il costo del servizio di smaltimento, la molteplicità delle modalità di appalto, la mancanza di un « capitolato tipo », hanno determinato una vasta gamma di prezzi la cui entità non sempre ha trovato un'adeguata giustificazione nel servizio reso dalla categoria dei trasportatori autorizzati; infine negli ultimi due anni, l'agguerrita concorrenza tra ditte specializzate nel trasporto dei rifiuti speciali, ed il maggior numero di termodistruttori disponibili hanno contribuito a calmierare il mercato determinando una riduzione dei prezzi del servizio sino a limiti che, talora, appaiono non più ragionevoli. Al di sotto di un certo costo, l'affidabilità del servizio può risultare seriamente compromessa.

Si ravvisa quindi l'esigenza di intensificare i controlli in tutte le fasi del ciclo gestionale anche per scoraggiare atteggiamenti professionali non sempre in linea con le esigenze igieniche, sanitarie ed economiche.

#### 4.2.1. Le novità introdotte in materia dal DM 26 giugno 2000, n. 219.

Il decreto regolatorio dell'articolo 45 suddivide i rifiuti sanitari nelle seguenti classi:

rifiuti sanitari non pericolosi; rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; rifiuti da esumazione e estumulazione; rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali; rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.

Secondo l'articolo 2, comma 1, lettera l), la sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile dalla struttura sanitaria volta a semplificare le modalità di gestione dei rifiuti stessi. Qualora questa facoltà venisse esercitata, la sterilizzazione permetterebbe la declassificazione del rifiuto ed il passaggio al regime giuridico dei rifiuti urbani soltanto se la pericolosità del rifiuto sanitario tal quale fosse dovuta al solo rischio infettivo.

Inoltre la possibilità di assimilare il rifiuto sanitario al rifiuto urbano è condizionata oltre che dalla sterilizzazione anche dalla presenza nell'Ambito Territoriale Ottimale (Ato) di un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure che esista un'autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3), del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

L'assimilazione *ex lege* è considerata piena a tutti gli effetti, nel senso che, una volta che il rifiuto sanitario a solo rischio infettivo è qualificato e considerato «urbano, esso è assoggettato al regime giuridico proprio di quest'ultimo nel senso che è sottoposto alle norme amministrative, fiscali e penali del rifiuto urbano.

Ciò vuol dire che questi rifiuti, proprio come i rsu, sono gestiti dai comuni, che sono soggetti alla Tarsu e che non c'è obbligo da parte del produttore di registri né di Mud (vedi articoli 11, comma 3, e 12, comma 1, del decreto legislativo 22/1997).

Secondo la Commissione parlamentare la condizione aggiunta al criterio oggettivo della sterilizzazione limita fortemente la possibilità di assimilare i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo ai rifiuti urbani sia per la carenza di termodistruttori in esercizio nell'Ato sia per la difficoltà di realizzare l'intesa prevista tra la regione ed i Ministeri di sanità ed ambiente per l'eventuale smaltimento in discarica.

La gestione di tali rifiuti è quindi ricondotta, nella maggior parte dei casi, a quella degli altri rifiuti sanitari per i quali la principale forma di smaltimento prevista è la termodistruzione in impianti dedicati.

La Commissione ritiene che, in questo caso, le disposizioni del decreto ministeriale non vadano certo nella direzione di una politica di economicità della gestione dei rifiuti. Pur avendo presente le motivazioni che hanno indotto le regioni a esprimere parere negativo in merito all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale (conferenza Stato-Regioni, seduta del 4 aprile 2000) se non accompagnato dalle condizioni sopra indicate, la Commissione ritiene che tali condizioni attengano più alla successiva fase gestionale del rifiuto che non a quella della sua caratterizzazione come urbano, che è tecnicamente e oggettivamente conseguente al fatto che esso sia stato sottoposto al processo di sterilizzazione.

Vale la pena di sottolineare, infine, come nel decreto ministeriale sia specificato che i rifiuti a solo rischio infettivo, insieme ad altre categorie, sono assimilati e non assimilabili ai rifiuti urbani. Ciò significa che non è lasciata ai comuni alcuna discrezionalità per definire i criteri di assimilabilità ma che questi vengono definiti per legge e stabiliti dallo stesso decreto; in tal senso si potrebbe registrare un contrasto con l'articolo 7, comma 2, lettera *b*, del decreto 22/97, anche se in detto articolo si fa riferimento ai rifiuti non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani e non a quelli assimilati.

Ai fini di un recupero energetico e di materia la Commissione osserva, infine, che il rifiuto sanitario a solo rischio infettivo, che sia stato sottoposto al processo di sterilizzazione secondo l'articolo 2, punto 8, lettera *l*, del decreto ministeriale 219/2000, potrebbe essere utilizzato come cdr, purché possieda i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

Un'ulteriore novità che introduce il decreto riguarda gli impianti di sterilizzazione collocati all'interno del perimetro della struttura sanitaria (articolo 7, comma 2). Contrariamente a quanto prevedono gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/97, questi impianti non devono essere autorizzati dalla regione purché sterilizzino solo rifiuti provenienti dalla stessa struttura sanitaria. Per rifiuti provenienti dalla stessa struttura sanitaria il decreto intende anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate purché dipendenti funzionalmente e organizzativamente dalla stessa struttura al cui interno si trova lo sterilizzatore. Per quanto attiene alla disinfezione dei rifiuti sanitari, sono stati abrogati i punti 1.1.3 e 2.2 della delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale e pertanto questa pratica può essere disattesa.

#### *4.2.2. Le attività di indagine presso le strutture sanitarie e gli operatori del settore.*

La preliminare indagine condotta dalla Commissione, mediante l'invio di un questionario ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di tutte le regioni italiane, è stata seguita da numerosi sopralluoghi effettuati dai consulenti della Commissione, sia presso le strutture sanitarie che presso gli operatori del settore. L'indagine si è sviluppata sia mediante visite ai vari reparti ospedalieri, sia tramite la acquisizione di documentazione amministrativo-contabile prelevata direttamente negli uffici dei nosocomi e presso le società di servizio che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

Le indagini sono proseguite per un approfondimento delle situazioni che alla Commissione erano apparse meritevoli di ulteriori approfondimenti. In particolare, le inchieste hanno riguardato: il policlinico Federico II di Napoli; la società Pescatore srl di Mercogliano (AV); l'ospedale Spallanzani di Roma; la società Ecotras srl di Frascati (RM); i presidi ospedalieri abruzzesi della asl 106, Ente ospedali ed istituti riuniti di Teramo, ospedale Maria SS dello Splendore di Giulianova, ospedale Val Vibrata di S. Omero.

La convinzione di carattere generale che la Commissione si è fatta è che la gestione dei rifiuti non rappresenta per i vertici delle asl, e

dei responsabili delle strutture sanitarie, una questione di primaria importanza.

I sopralluoghi hanno, anche, messo in luce un'altra realtà — per la verità già ben nota alla Commissione — e cioè che le autorità preposte ai controlli non sempre esercitano questa funzione in modo assiduo e soprattutto efficace.

Il fatto che al direttore sanitario compete la sorveglianza soltanto fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto, e che non sia obbligato ad un controllo puntuale sulla restituzione dei formulari, può essere motivo di un non corretto e trasparente rapporto tra le strutture sanitarie, tecnico-amministrative e le imprese.

Anomalo risulta il fatto che i capitolati di appalto, aventi ad oggetto prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti ospedalieri, non seguano un contratto tipo; tale carenza, dovuta alla mancanza di direttive univoche da parte del Ministero della sanità porta in pratica difformità anche significative di prezzo da regione a regione

Nel corso delle indagini non si sono accertati smaltimenti impropri o illeciti di rifiuti sanitari; qui di seguito si riferisce dei risultati di alcuni sopralluoghi.

#### Policlinico Federico II di Napoli.

La prima fase degli accertamenti ha riguardato direttamente il policlinico Federico II, presso il quale si è constatato che la gestione dei rifiuti ospedalieri e il loro stoccaggio sono alquanto deficitarie, sia dal punto di vista organizzativo che da quello igienico-sanitario.

Sono state poi effettuate visite presso tutti i soggetti cointeressati allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri prodotti dal predetto policlinico, cioè la società Pescatore srl di Mercogliano (Av), la società Italtelco srl di Mercogliano (Av), facente capo ai titolari della Pescatore, la società Battellieri sas di Cagliari, presso la quale vengono inceneriti parte dei rifiuti ospedalieri ritirati dal Federico II, la società Set srl di Campi Bisenzio (FI) e la società Chimet spa di Badia al Pino (AR), proprietaria di un altro inceneritore, presso la quale, con l'intermediazione della Italtelco e della Set, viene portata la restante parte dei rifiuti ospedalieri ritirati presso il policlinico Federico II.

Dall'esame della documentazione acquisita e dai sopralluoghi, è emerso che il rapporto contrattuale tra il policlinico Federico II e la Pescatore srl è disatteso alla luce del fatto che, nonostante il contratto preveda che il servizio debba essere svolto direttamente dal contraente, la Pescatore fa svolgere parte dello stesso da altre società. Tale procedimento viene attuato quindi secondo la Commissione, in violazione delle norme contrattuali; inoltre, la Italtelcoambiente srl ha una gestione deficitaria, considerando che risulta aver avuto ricavi minori delle spese sostenute per l'incenerimento dei rifiuti movimentati.

La Set srl effettua, per il contratto in argomento, operazioni di intermediazione commerciale tra la Italtelco srl e la Chimet spa, avvalendosi per il trasporto dei rifiuti della Mas srl, realizzando un profitto apparentemente così basso da non coprire i costi di gestione, come quelli per il personale utilizzato, per gli adempimenti amministrativi, per l'ammortamento del mezzo di trasporto e per il costo del carburante.

Nel corso del sopralluogo presso la società Battellieri di Cagliari si è avuto modo di notare che l'inceneritore da essa gestito non era al momento in esercizio e le sue basse potenziali capacità di carico non giustificavano le quantità di rifiuti ivi inviate. Infatti, per stessa ammissione del direttore tecnico dell'inceneritore, parte dei rifiuti venivano termodistrutti presso un altro impianto di Cagliari.

Presso l'inceneritore Chimet, a specifica richiesta, non sono stati forniti gli scontrini di peso dei carichi dei rifiuti sanitari in trattazione perché, a detta del titolare della società, gli stessi rifiuti non vengono pesati ma avviati allo smaltimento, prendendo come riferimento la pesatura indicata sul formulario e sulle lettere di vetture delle Ferrovie dello Stato. Di contro, nel corso del sopralluogo, è stato riscontrato che i mezzi contenenti colli di rifiuti sanitari venivano, invece, pesati presso la pesa elettronica interna. Questo fatto lascia serie perplessità sull'attendibilità dei dati forniti alla Commissione.

Istituto sperimentale Spallanzani di Roma.

Anche in questo Istituto sono state riscontrate, nel corso delle visite, situazioni anomale. L'appalto era stato vinto dalla società Pescatore srl di Mercogliano (AV), alla quale non è stata aggiudicata la gara in quanto non è stata in grado di dimostrare la congruità dei costi. L'appalto è stato così vinto da un'associazione temporanea d'impresa costituita dalle società Fisia spa, Ecoraccolta srl, Ecotras srl.

La prima anomalia riscontrata consiste nel fatto che, nonostante sia stata costituita la Ati, il servizio viene svolto solo dalla Ecotras; tuttavia quest'ultima riconosce, apparentemente senza giustificato motivo, un compenso alla Fisia spa per ogni chilogrammo di rifiuto incenerito.

È stato inoltre accertato che, a fronte di un capitolato d'appalto che definisce precisamente quali e quante operazioni devono essere effettuate, la società Ecotras svolge alcune di queste operazioni con una frequenza più bassa rispetto a quella prevista dal contratto, con conseguente sensibile diminuzione di costi per la società. Questa circostanza mette in evidenza che, se la società rispettasse alla lettera le clausole contrattuali, lavorerebbe senza utili e probabilmente anche in perdita.

Si è inoltre verificato che il personale impiegato dalla società è stato assunto con contratto nazionale collettivo di categoria diversa (più svantaggiosa per i lavoratori) rispetto a quella per la quale il servizio viene prestato.

Anche per questo appalto, come per il precedente, l'azienda ospedaliera non effettua in maniera adeguata i controlli di merito per verificare la corretta applicazione del contratto. Tale scarsa attenzione va sicuramente censurata, in quanto, se è vero che non sono state riscontrate procedure anomale di smaltimento dei rifiuti, il nosocomio, con maggiori e più accurati controlli avrebbe potuto tenere più bassi i costi dell'appalto.

Presidi ospedalieri della asl 106 di Teramo.

Nel gennaio 2000, sono stati visitati l'Ente ospedali ed istituti riuniti di Teramo, l'ospedale Maria SS dello Splendore di Giulianova,

l'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero. Anche in questa circostanza sono state verificate alcune irregolarità che hanno riguardato sia il modo di gestire alcune tipologie di rifiuti sanitari, sia le condizioni igienico-sanitarie dei depositi temporanei, sia la scarsa conoscenza degli obblighi contabili e di registrazione dei rifiuti; in particolare, è da segnalare l'atteggiamento poco collaborativo del direttore sanitario dell'ospedale di Sant'Omero, il quale, tra l'altro, ha delegato il controllo e gli obblighi di registrazione a personale non adeguatamente istruito.

#### *4.3. Le emergenze rifiuti e l'istituto del commissariamento.*

Nel settembre 1999, la Commissione rilevava che, nonostante una maggiore « tensione » di natura ambientale riscontrata in molte regioni dopo l'entrata in vigore del « decreto Ronchi », le situazioni di emergenza connesse al ciclo dei rifiuti andavano progressivamente moltiplicandosi e che, in alcune situazioni, le emergenze di natura ambientale andavano assumendo formule sempre più stabili, fino a rappresentare modalità di governo caratterizzate da una sorta di « straordinaria normalità » delle gestioni. Deliberava, pertanto, di procedere ad un'analisi delle realtà territoriali colpite da provvedimenti di commissariamento, disposti in relazione ad eventi connessi alla produzione, raccolta, trasporto o smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali.

L'attività conoscitiva è stata diretta ad accertare le cause generatrici delle singole situazioni di allarme ed a fare emergere le eventuali connesse responsabilità di carattere amministrativo e di natura politica; a controllare se i rimedi adottati avessero effettivamente inciso sulle situazioni a rischio, eliminando le cause che avevano determinato le emergenze; a valutare l'impatto nell'ambiente e nel tessuto economico e sociale di ogni singola emergenza; a verificare la congruità della normativa che disciplina l'istituto del commissariamento e ad analizzare l'idoneità e l'attualità dello strumento; a formulare proposte per eventuali modifiche di carattere normativo ed amministrativo.

Le realtà esaminate hanno riguardato le regioni Campania, commissariata nel febbraio 1994; Puglia, commissariata (novembre 1994); Calabria, commissariata (settembre 1997); Sicilia, (gennaio 1999). Nessuno dei citati regimi commissariati a tutt'oggi risulta essere cessato. Sono state anche esaminate due altre realtà oggetto di provvedimento di commissariamento: quella della città di Milano e quella della provincia di Roma, la prima legata alla situazione della discarica di Cerro Maggiore e conclusasi con l'adozione di misure per la raccolta differenziata che, per taluni profili, hanno anticipato alcune previsioni del « decreto Ronchi »; la seconda occasionata dalla previsione dello straordinario afflusso di visitatori nella capitale per il Giubileo del 2000.

La Commissione ha organizzato sullo specifico tema quattro seminari di medesimo contenuto sull'« Istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti ». In ciascuna delle iniziative — tenutesi rispettivamente nelle città di Napoli (18 febbraio 2000), Bari (7 marzo 2000), Reggio Calabria (1 giugno 2000), Palermo (19 ottobre 2000) — sono stati

approfonditi, unitamente ad aspetti specifici delle singole emergenze, peculiari profili del problema; esso coinvolge delicate e complesse questioni attinenti, sia alla pertinenza dello strumento normativo su cui poggiano i commissariamenti ed ai poteri e prerogative delle varie articolazioni del Governo che concorrono alla dichiarazione dello stato di emergenza nonché a disporre il regime commissariale, sia ai vari profili relativi al sostanziale regime di concertazione da cui hanno preso il via i vari commissariamenti; inoltre profili attinenti ai contenuti delle ordinanze, alle figure ed ai poteri dei commissari delegati, alla durata dei singoli provvedimenti ed alla legittimazione dei continui rinnovi (fino oltre i sette anni) in un sistema normativo legittimato dalla straordinarietà, eccezionalità ed urgenza del provvedimento.

È stata posta all'attenzione la delicatezza del provvedimento, che di fatto altera il sistema costituzionalmente garantito delle prerogative e delle competenze delle regioni e degli enti locali, venendo ad investire in responsabilità di gestione un soggetto diverso da quello prescelto mediante il sistema delle rappresentanze elettive. Sono state poi esaminati anche in apposite sessioni, ed in specifiche audizioni, gli intrecci di competenze tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'interno.

I seminari sono scesi nel dettaglio di ciascuna realtà interessata, approfondito le cause contingenti e strutturali che hanno portato ad ogni singolo commissariamento, esaminato i risultati di ciascuna gestione, valutato l'attività dei vari commissari e degli altri soggetti investiti di responsabilità di gestione, valutato responsabilità e ragioni degli amministratori e delle strutture organizzative degli enti territoriali, rapportate anche al sistema produttivo locale, all'azione ed agli impulsi provenienti dall'associazionismo ambientalista e dalla società civile.

In esito alla complessa e lunga attività d'inchiesta è scaturito un quadro strutturale ed operativo che denuncia, in primo luogo, come lo strumento normativo utilizzato dal Governo per dare vita all'istituto del commissariamento (articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 — Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) sia improprio e scarsamente aderente alle peculiarità scaturenti dalle emergenze rifiuti. Si tratta, è bene ricordarlo, del ricorso ad uno strumento ideato per gli accadimenti inquadrabili nella « protezione civile » e governati da sistemi giuridici che pongono il Ministero dell'interno al centro di poteri decisori e di intervento; poteri che invece, nei casi di specie, non vengono esercitati da quel dicastero perché privo di competenze funzionali. A parte il contenzioso giuridico sorto e le evidenti forzature ermeneutiche risolte con un certo imbarazzo dalla Corte costituzionale (sarebbe interessante verificare in che modo la Consulta valuterebbe il ricorso alla decretazione *ex lege* n. 225/1992 nel caso della « emergenza preventiva » di Roma), è certamente fuori dubbio che l'attuale articolazione delle attribuzioni ministeriali non consente al ministro dell'interno di svolgere le funzioni ed i compiti propri del Ministero dell'ambiente. I rappresentanti del Ministero dell'interno e della protezione civile hanno denunciato come l'attuale sistema dell'emergenza rifiuti releghi quegli organi a funzioni meramente notarili di emanazione di provvedimenti ideati ed istruiti da altri. Peraltro, il Ministero dell'interno, non avendo né attribuzioni funzionali né compiti, non si

sente neppure coinvolto nelle responsabilità che conseguono l'espletamento della funzione. Allo stato attuale, sembra rappresentare un mero passaggio procedurale che deve solo impegnarsi a non costituire occasione di ritardo nell'emanazione dei pareri e provvedimenti di competenza.

Ancora, il frazionamento (o, meglio, il sovrapporsi) delle competenze in capo ai due dicasteri non indica con chiarezza a quali organi spetti la valutazione dell'operato dei commissari e sulla base di quali parametri debbano essere misurati i risultati, anche al fine della cessazione dello stato di emergenza ovvero della sua proroga. Infatti, il perpetuarsi del regime di proroga, che per alcune regioni dura ormai da ben sette anni, denuncia in modo evidente come sia inconsistente il ricorso allo strumento straordinario di cui all'articolo 5 della legge n. 225/1992. È da aggiungere, poi, che lo stesso articolarsi dei compiti affidati ai commissari delegati (soprattutto ai commissari presidenti delle giunte regionali) sembra confliggere con attività caratterizzate dalla necessità ed urgenza. Si tratta, come è emerso nel corso dell'inchiesta, per di più di compiti di programmazione e di predisposizione di piani; di compiti quindi assai complessi, che prevedono concertazioni e lunghi *iter* procedurali e che appartengono all'attività di programmazione e di amministrazione complessiva della giunta e del consiglio regionale. Non a caso, i poteri straordinari sono stati assegnati a quegli stessi soggetti che avrebbero dovuto provvedere in base alle ordinarie competenze istituzionali.

In presenza di tali anomalie che, come sopra è stato dimostrato, non si risolvono in meri aspetti formali ma generano vere e proprie disfunzioni nella stessa gestione e controllo delle crisi sulle quali si è intervenuti, la Commissione è del parere che il Governo debba procedere ad un'approfondita verifica sulla congruità dello strumento normativo cui finora ha fatto ricorso, richiedendo, laddove lo ritenga necessario, che il Parlamento fornisca uno strumento più rispondente alle emergenze rifiuti del tipo di quelle citate. Peraltro, il nuovo impianto, nel conferire i poteri straordinari ad organi monocratici, non potrà non ispirarsi ai modelli istituzionali esistenti ed alterare in modo traumatico il regime delle competenze e delle prerogative istituzionali presenti nelle realtà locali. Occorrerà, a parere della Commissione, ancora privilegiare i presidenti delle regioni e coinvolgere nelle responsabilità commissariali i presidenti delle province ed i sindaci secondo lo schema del «decreto Ronchi». Nel contempo, il nuovo modello dovrà considerare, per ogni singola realtà interessata, con la massima attenzione i problemi di consenso che, realisticamente, gravano sugli organi elettivi, perché tali problemi non finiscano con il condizionare le delicatissime ed a volte impopolari scelte che debbono porre in essere i commissari. Parallelamente, dovrà contemplare precisi momenti di verifica ed indicare parametri oggettivi per misurare i risultati delle gestioni, contemplando anche adeguate misure (non ultima quella di revoca degli incarichi) per il mancato conseguimento degli obiettivi.

Nelle singole ordinanze, poi, occorrerà procedere, caso per caso, ad un'accurata ricognizione del patrimonio impiantistico presente in ogni realtà commissariata e, quindi, attivare adeguate risorse tecniche e finanziarie per promuovere, coinvolgendo anche risorse, iniziative e

responsabilità dei produttori e dell'imprenditoria privati, tecnologie complesse che coprano, nello spirito del « decreto Ronchi », le varie tipologie e le varie fasi del ciclo dei rifiuti. A tale proposito, la Commissione ritiene che dovranno riconsiderarsi le scelte finora effettuate nell'esercizio del potere di ordinanza, che attualmente esclude l'imprenditoria privata dal concorrere nella realizzazione e nella gestione degli impianti connessi al ciclo dei rifiuti. Una tematica assai delicata se rapportata alle note capacità di controllo del settore da parte della criminalità organizzata nelle regioni a rischio. Ma, proprio in quelle difficilissime realtà, non possono essere ulteriormente penalizzati l'imprenditoria sana ed il libero mercato.

Da ultimo, il nuovo impianto legislativo non potrà prevedere la possibilità, di fatto oggi presente, di protrarre *sine die* il regime commissariale, mediante il meccanismo dei rinnovi. Su tale punto occorre che vi sia un costante monitoraggio da parte del Governo sulle gestioni, nonché capacità e forza per sanzionare ritardi e gestioni inconcludenti.

Sotto altro profilo, l'analisi del sistema giuridico improprio sul quale sono state fatte poggiare le emergenze rifiuti esaminate dalla Commissione ha portato anche ad alcune considerazioni di natura politica. Indubbiamente, ferma restando sempre la necessità di tenere distinti i due piani dell'efficacia dello strumento commissariale e della capacità di saperlo gestire, è indubbio che il regime commissariale, con le sue deroghe e con il conferimento di poteri straordinari, rappresenta una grave anomalia al sistema delle attribuzioni costituzionali e delle autonomie. Pur essendo generate come si è visto in un regime di sostanziale concertazione, rimane fermo il fatto che regioni ed autonomie locali risultano espropriate (con tale termine la regione Puglia ha censurato i provvedimenti governativi) di competenze e prerogative istituzionali. Non è in dubbio che le soluzioni adottate hanno creato preoccupanti alterazioni al sistema istituzionale della ripartizione delle competenze hanno sviato i riferimenti della responsabilità dell'attività amministrativa, hanno generato risultati a volte deludenti ed in tempi così lunghi da non potere essere considerati quali prodotti della straordinarietà e dell'emergenza, ed hanno creato imbarazzanti intrecci di competenze all'interno della struttura governativa.

Peraltro, in tutte le realtà visitate la Commissione ha riscontrato (tanto risulta dalla lettura dei singoli decreti presidenziali) che le amministrazioni regionali che hanno richiesto lo stato di emergenza, di fatto, più che sollecitare una verifica del ricorrere degli oggettivi presupposti per l'avvio del regime commissariale, denunciano ritardi e carenze delle passate gestioni nell'adozione di strumenti programmatici adeguati, nonché rigidità ed inadeguatezze del sistema normativo generale che impediscono la corretta gestione del servizio. Ancora, denunciano le difficoltà a localizzare impianti di smaltimento nei territori comunali, a causa delle resistenze opposte dalla popolazione locale e dalle rappresentanze ambientaliste.

In tale situazione, risulta del tutto evidente che lo stato di crisi che determina l'emergenza non sembra possa ascrivere a fatti eccezionali che superano le competenze e la normalità delle gestioni amministrative. Si tratta di vere e proprie crisi politiche, causate da problemi antichissimi ai quali gli amministratori locali non hanno saputo o

potuto dare risposte adeguate. Nel corso delle iniziative seminariali, è stato efficacemente affermato che i commissariamenti delle regioni interessate sono intervenuti dopo che, nel settore rifiuti, per decenni ha governato un vero e proprio « regime di *far west* »; ed in tale chiave di lettura debbono essere valutati i ritardi, le connivenze, le disattenzioni e le omissioni evitando di concentrare sulle sole amministrazioni commissariate le responsabilità che hanno portato al regime commissariale.

A ben vedere — fermi restando i problemi connessi all'annoso problema delle discariche, per lungo tempo amministrato con provvedimenti contingibili ed urgenti, ovvero in un regime di tolleranza degli abusi generalizzati che hanno caratterizzato tutte le regioni commissariate — le crisi governate dalla legislazione d'emergenza paradossalmente (ancorché più antiche) sono divenute più acute e più manifeste quando finalmente è intervenuto il « decreto Ronchi », che ha dettato parametri e criteri per stabilire i confini tra l'autorizzabile ed il non autorizzabile; tra il lecito e l'illecito; tra il compatibile ed il non compatibile e tra questo ed il possibile. In presenza di tali parametri, sono saltati gli equilibri precedenti, fondati in gran parte sull'improvvisazione nonché sugli interessi dei privati (spesso imprenditori collegati alla criminalità organizzata), sull'ignoranza dei problemi gestionali da parte delle amministrazioni locali, sull'impossibilità e sull'inesistenza di controlli

Le dichiarazioni d'emergenza ed i connessi commissariamenti, dunque, non hanno fatto altro che far emergere le crisi politiche delle gestioni passate e presenti e l'incapacità di governarle con gli ordinari strumenti. Per uscire da tale preoccupante situazione, certamente non addebitabile interamente a questa o quella amministrazione, lo strumento che è sembrato più agevole da adottare, perché non comportante giudizi o responsabilità, né di natura politica, né amministrativa, è parso essere quello del commissariamento. Il regime di concertazione tra amministrazioni regionali, Ministeri dell'interno e dell'ambiente, Presidenza del Consiglio dei ministri, ha evitato che i provvedimenti correlati all'emergenza assumessero natura sanzionatoria o surrogatoria e, quindi, implicassero giudizi di natura politica sull'operato delle amministrazioni. Di qui il sostanziale accordo sulle procedure ed il regime di concertazione. Ciò, tuttavia, non esonera il Governo dalle responsabilità di controllo e dall'onere di valutare i risultati delle gestioni. Il regime di concertazione non può esaurirsi nella dichiarazione d'emergenza e nella nomina del commissario; occorre anche seguire le gestioni, impegnare adeguate risorse finanziarie ed impiantistiche, valutare l'azione dei commissari, verificare i risultati ed adottare, ove necessario, altri provvedimenti, ivi compresa la revoca del mandato per i delegati troppo deboli o incapaci.

A conclusione dell'inchiesta, la Commissione nel proprio articolato documento su « L'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti » (32) ha riconosciuto che complessivamente l'operato del Governo sia stato responsabile, non strumentale e quindi da condividere.

---

(32) Doc. XXIII n. 52, approvato nella seduta del 21 dicembre 2000.

L'obiettivo perseguito era quello di porre le basi per dare un assetto ad un settore trascurato, compromesso da interessi non sempre leciti, particolarmente delicato per le implicazioni sulla salute pubblica e per la tutela del territorio. La straordinarietà delle singole situazioni è sembrata, allora, giustificare la straordinarietà dei poteri. Tuttavia, è fuori dubbio che l'emergenza deve ora essere avviata verso l'ordinarietà della gestione. Consegnando il problema a soggetti monocratici straordinari, sono state indubbiamente alleggerite le responsabilità collegiali degli organi regionali e delle amministrazioni locali ma deve essere dato avvio a significative fasi di superamento dei delicati problemi a suo tempo posti. Ancora all'attualità mancano concreti segnali di superamento.

In tale stato di cose, sembra alla Commissione che occorra portare sostanziali cambiamenti di rotta all'attuale sistema, che non solo risolve la straordinarietà in ordinarietà, ma che priva, *sine die*, le assemblee elettive delle prerogative connesse al mandato ricevuto. Se vuole mantenersi un regime di « concertazione » per contrastare le emergenze del tipo esaminato, occorre che tale sistema trovi un'adeguata disciplina che, quantomeno, contempra anche i parametri e le responsabilità di verifica, i tempi della straordinarietà delle gestioni e gli eventuali ulteriori rimedi, nel caso le misure adottate non abbiano raggiunto gli obiettivi proposti.

Se, poi, un più complessivo esame della situazione generale e delle cause che hanno portato una così significativa parte del territorio nazionale a porre la questione dell'emergenza rifiuti dovesse portare a concludere che le procedure e gli adempimenti legislativamente previsti per la redazione e l'approvazione dei piani di programma risultano eccessivamente onerosi, tali da non consentire il rapido espletamento, occorre ancora che il legislatore intraprenda una paziente azione diretta a superare alcune rigidità e appesantimenti burocratici che rendono più difficile la piena attuazione del « decreto Ronchi ».

Resta però fermo il convincimento della Commissione che la vicenda dei commissariamenti costituisce un chiaro segnale, non solo dei gravissimi ritardi di cultura ambientale nelle amministrazioni locali, ma anche un inequivoco allarme sui fortissimi condizionamenti che gravano sui settori imprenditoriali che si occupano delle varie fasi del ciclo. Inoltre, la carenza e l'inconsistenza dei controlli rappresentano una riprova di come quei condizionamenti pesino anche sulle amministrazioni locali e di come, nelle realtà esaminate, sia vero e presente quell'intreccio tra criminalità, politica ed imprenditoria cui i magistrati più volte hanno fatto riferimento.

Gli enormi profitti che derivano dalle gestioni di tutte le fasi del ciclo dei rifiuti costituiscono infine elementi fortissimi di resistenza a cambiamenti ed alla ricerca di soluzioni. Le alterazioni di mercato che conseguono tale modo di operare finiscono inevitabilmente, come la Commissione ha avuto in più occasioni modo di denunciare, col procurare l'allontanamento dell'imprenditoria sana dal settore e, quindi, con il rappresentare un ulteriore elemento di rigidità del sistema.

Quale valutazione finale, nel proprio documento conclusivo la Commissione ha considerato che se pure i dati e gli elementi raccolti

offrono un panorama assai poco rassicurante, sul punto non possono certamente tirarsi troppo pessimistiche conclusioni perché, nonostante i problemi tuttora irrisolti, in tutte le realtà esaminate, è stato possibile trarre, la convinzione che l'azione dei pubblici poteri locali, dopo l'esperienza commissariale sia ora animata da una più forte tensione di contrasto all'operare mafioso e che sia in atto una più attiva e cosciente azione di governo per la tutela del bene dell'ambiente e della salute pubblica mediante una sempre più cosciente gestione dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti. Per tali profili può affermarsi che, in disparte ogni altra valutazione e misurazione di risultati, i regimi commissariali hanno certamente prodotto una maggiore attenzione sui temi dell'ambiente.

#### 4.4. *I traffici transfrontalieri di rifiuti.*

Nell'esercizio delle funzioni attribuitele dalla legge istitutiva, la Commissione ha ritenuto necessario avviare un'indagine specifica sul problema dei traffici di rifiuti, intesi come attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

In particolare riguardo al traffico transfrontaliero di rifiuti e i connessi problemi normativi e di controllo, oltre alla predisposizione di apposita relazione, è stata effettuata una indagine conoscitiva prendendo in esame dati forniti da vari enti ed effettuando conseguenti visite presso ditte interessate a tali traffici.

Le prime informazioni sono state fornite dalle regioni e dalle province, dall'amministrazione doganale, dall'Istituto per il commercio con l'estero (Ice), dal Ministero dell'ambiente.

Nella prima fase dell'indagine sono stati chiesti alle regioni ed alle province autonome i dati relativi alle importazioni ed alle esportazioni di rifiuti effettuate dalle società poste nell'ambito della propria giurisdizione negli anni 1997 e 1998.

Successivamente, è stato chiesto alle amministrazioni provinciali il numero e l'esito dei controlli effettuati in merito negli anni 1997-1998 (quindi ancora in regime di vigenza del decreto ministeriale n. 457 del 1988).

Dall'esame delle risposte fornite dalle regioni sono risultati principalmente, come rifiuti importati negli anni 1997 e 1998 notevoli quantitativi di legno trattato (circa 1.800.000 tonnellate), ceneri e residui di alluminio (circa 160.000 tonnellate), accumulatori al piombo e altri; come esportato, miscele di vario tipo, ceneri e scorie metalliche varie.

Per una verifica incrociata dei dati forniti da regioni e province, sono stati chiesti all'Ice i dati relativi all'*import/export* di alcune tipologie di rifiuti inseriti nella lista ambra (in quanto soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti), per gli anni 1997 e 1998, restringendo il campo di informazione alle sole tipologie di rifiuti — di seguito riportate — per cui esiste l'armonizzazione tra il codice doganale e il codice OCSE, come specificato nelle liste allegate al regolamento n. 259/93: rifiuti da metallurgia dello zinco; rifiuti da metallurgia dell'alluminio; rifiuti da metallurgia del rame; rifiuti da metallurgia del piombo.

Dal raffronto dei dati forniti dall'Ice con quelli trasmessi dalle regioni sono state riscontrate significative differenze per varie tipologie di rifiuti. In particolare, prendendo ad esempio il caso più eclatante, per quanto riguarda le importazioni, le regioni hanno comunicato di aver autorizzato l'ingresso in Italia di circa 150.000 tonnellate di ceneri e residui di alluminio a fronte di un quantitativo notevolmente inferiore — circa 21.000 tonnellate — comunicato dall'Ice; per le esportazioni, si nota la stessa situazione riscontrata per le importazioni. Infatti a fronte di circa 120.000 tonnellate di ceneri e residui di alluminio esportate secondo le regioni, l'Ice comunica che sono state esportate circa 20.000 tonnellate degli stessi rifiuti.

Al fine di individuare il motivo di un così evidente divario tra i dati forniti dalle regioni e quelli ricevuti dall'Ice, in special modo relativamente ai rifiuti di alluminio, sono stati presi in considerazione anche i dati in possesso del Ministero dell'ambiente, desunti dai certificati di avvenuto recupero relativi ai 2 anni in esame, considerato che, come noto, i rifiuti appartenenti alla lista ambra sono soggetti alla presentazione di una garanzia finanziaria che fino al novembre 1998 veniva accettata da quel Ministero e liberata dopo aver ricevuto dal destinatario i certificati di avvenuto smaltimento o recupero. Al Ministero dell'ambiente risultano esportate 38.100 tonnellate di ceneri di alluminio; un ulteriore dato diverso rispetto a quello delle regioni e dell'Ice.

Da quanto emerso sin qui, è agevole comprendere come fosse necessario un supplemento d'indagine, che non si limitasse al controllo cartolare. È per questo che la Commissione ha deliberato lo svolgimento di talune visite ispettive che sono state eseguite presso società che trattano rifiuti di alluminio e che lavorano gli scarti del legno. In alcuni degli stabilimenti visitati sono stati prelevati dei campioni, che poi la Commissione ha fatto analizzare.

#### *4.4.1. Le imprese che trattano alluminio.*

Dall'analisi dei dati doganali e regionali (per la parte relativa alle esportazioni), risultava che la società Fonderie Riva di Parabiago (Mi) importava ed esportava la stessa tipologia di rifiuto contraddistinto dal codice doganale 26204000.

Dalle informazioni avute dalla società Fonderie Riva, sono risultate importate dalla Slovenia schiumature di alluminio (individuate nella lista verde dei rifiuti e quindi non soggette ad autorizzazione) ed esportate ceneri di alluminio (inserite nella lista ambra e soggette quindi ad autorizzazione), entrambe col codice doganale 26204000.

Poiché le schiumature di alluminio sono sprovviste di un corrispondente codice doganale, la società ha ritenuto di utilizzare il codice doganale più affine ai rifiuti importati, come è risultato anche dai formulari prodotti.

Quindi, ciò che si sarebbe potuto configurare come traffico illecito in mancanza della richiesta di autorizzazione alla regione Lombardia e una non giustificata importazione/esportazioni della stessa tipologia di rifiuto, si configura invece come un utilizzo improprio del codice doganale giustificato dalla impossibilità di disporre dell'equivalente specifico codice doganale.

#### 4.4.2. *Le imprese che trattano legno.*

Il controllo presso le società che riciclano legno è stato effettuato al fine di conoscere la tipologia e le tecnologie di trattamento di tali rifiuti che — dai dati forniti dalle regioni — sono stati importati negli anni 1997 e 1998 per una quantità massiccia (circa 1.800.000 tonnellate).

Sono state visitate tre società che producono pannelli truciolari. La maggior parte del legno utilizzato è costituito da rifiuti di legno non trattato (lista verde). Il legno trattato (lista ambra) — autorizzato ad essere importato dalle regioni competenti — è costituito da rifiuti di costruzioni e demolizioni. Sono state effettuate anche analisi di tale legno trattato rinvenuto presso le predette ditte che confermano la non pericolosità del rifiuto da sottoporre a recupero.

Nel corso delle visite di cui sopra sono stati prelevati alcuni campioni sia di legno che di residui di alluminio, ambedue tipologie provenienti dall'estero. Dalle risultanze analitiche si è constatato che tali rifiuti sono da classificarsi speciali non pericolosi e come tali possono, quindi, essere riciclati nelle aziende sopracitate ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

In qualche caso, parte dei materiali legnosi o di sfridi di lavorazione del truciolare viene adoperata come combustibile per la alimentazione di un termodistruttore per la generazione di vapore, utilizzato dalla azienda. Le ceneri di tale combustione sono da classificarsi come rifiuti pericolosi e, come tali, dati i valori di cessione dei metalli nell'eluato, devono essere adeguatamente sottoposti a processi di inertizzazione prima di essere conferiti in discarica di tipo 2B, oppure possono essere avviati, con costi più elevati, a discarica di tipo 2C senza subire trattamenti di inertizzazione.

A seguito dell'esame della documentazione acquisita e delle visite effettuate, questa Commissione ha riscontrato che: la mancanza di armonizzazione tra i codici doganali, Ocse, Cer e Basilea, non permette un'adeguata conoscenza dei flussi in ingresso ed in uscita dei rifiuti dal nostro Paese, né dalla Comunità europea; tra gli organi di controllo precedentemente menzionati (regioni, Ministero dell'ambiente, eccetera) le attività ispettive e di analisi, secondo la normativa vigente, vengono attribuite alle province, che possono utilizzare le strutture Arpa.

Dall'esame dei documenti pervenuti in Commissione, dalle informazioni ottenute per le vie brevi e dai sopralluoghi effettuati presso le diverse aziende, sono state riscontrate le seguenti problematiche: le informazioni che sarebbero dovute pervenire alle province da parte delle regioni, o dei notificatori, non giungevano a queste a causa della poca chiarezza della normativa di riferimento (decreto ministeriale n. 457 del 1988); le poche informazioni giunte non erano sufficientemente tempestive da consentire un efficace controllo; quando il controllo veniva effettuato, in rari casi, quasi sempre si trattava di controlli cartacei, basandosi quasi esclusivamente sull'esame della documentazione disponibile presso le ditte, in particolare sui registri di carico e scarico.